

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../386025/2005

OGGETTO: COMUNE DI NICHELINO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Nichelino, con deliberazione del C.C. n. 46 del 29/06/2005 (*Prat. n. 85/2005*), trasmesso alla Provincia in data 28/07/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 del 29/06/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 11 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- incremento di 698 mq dell'area *SRI* n. 837 destinata ad impianti per l'istruzione, per un'estensione complessiva di 19.919 mq, eliminando la previsione viaria di collegamento dei vicoli Leoncavallo e Boito;
- individuazione di siti da bonificare o per i quali si è già provveduto alla bonifica ai sensi dell'art. 17 del D.M. 471/99, contenuti nell'Anagrafe della Regione Piemonte;

visto il parere del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in data 24/08/2005

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Nichelino con deliberazione C.C. n. 46 del 29/06/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) come riportato nell'art. 17, del D.M. n. 471 del 25/10/1999, i siti da bonificare presenti nell'Anagrafe Regionale devono essere "*inseriti*" nella *Cartografia* del P.R.G.C.; l'elaborato "*AT8 – Anagrafe siti inquinati*" allegato alla Variante non ottempera al requisito soprarichiamato, in quanto riproduce solamente degli estratti della Tavola di Piano e dei Fogli Catastali, senza individuare i "siti inquinati" con specifica simbologia. Si richiede di provvedere in tale senso in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante in oggetto;
 - b) al comma 4 dell'art. 17 del D.M. 471/99 è citato: "*L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica....., nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico....ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente*". L'art. 8 octies "*Anagrafe dei siti inquinati*" introdotto nelle Norme di Attuazione parrebbe stabilire che con l'inserimento di un'area nell'Anagrafe dei siti inquinati oppure nelle schede dell'elaborato *A.T.8*, si costituisce l'obbligo di citazione nel Certificato di Destinazione Urbanistica (C.d.U); la disposizione introdotta non appare in linea con l'art. 17, il quale richiede di ottemperare a tutte le prescrizioni soprarichiamate;
 - c) con riferimento al parere espresso dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, si osserva che il sito di via Gozzano, individuato nell'allegato tecnico "*AT8 – Anagrafe dei siti inquinati*" come sito da bonificare, risulta "*caratterizzato esclusivamente da abbandono di rifiuti sul quale sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 14 del D.lgs 22/97 e s.m.i., che non costituiscono matrice ambientale e pertanto al momento non si ravvisa la necessità dell'avvio di un procedimento ai sensi del D.M. 471/99*" (cfr. parere Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 24/08/2005 prot. n. 375217 – già trasmesso a codesto Comune); si suggerisce, in sede d'approvazione del progetto definitivo della Variante, di stralciare il sito in questione;
 - c) al fine di rendere efficace la Norma introdotta con la Variante in oggetto è opportuno che l'art. 81 octies "*Anagrafe siti inquinati*" citato nella "*Relazione Illustrativa*" venga materialmente recepito nelle Norme di Piano;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Nichelino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....